

BOZZA DI CONVENZIONE

tra – Comune di Vicenza, in persona del, nella qualità di pro tempore, domiciliata presso la sede in, Via/Piazza; di seguito anche solo “Comune” o “Ente affidante”

e

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data .././20., il Comune di Vicenza, in esecuzione della delibera/determina n. ... del .././20. ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la Determina n. ... del .././20. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (“ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione [Allegato n. ...];
- l’Avviso pubblicato dal Comune di Vicenza in data .././20. di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP) [Allegato n. ...];
- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica [Allegato n. ...];
- la Determina n. ... del .././.... di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata da è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria [Allegato n. ...].

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- La Legge n.166/2016,
- la L.R. 26 maggio 2011 n. 11
- la DGR n. 155 del 24 /12/2014
- la delibera di Giunta n. 184 del 8/10/2020
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;
- il Regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Vicenza.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1.1 Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1.2 A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “...” per farne parte integrante e sostanziale.

1.3 L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Vicenza siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4 In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 - Durata della convenzione

2.1 La presente convenzione ha validità dal .././.... al .././20...

2.2 Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e dell'EAP.

Art. 3 - Risorse messe a disposizioni dalle parti

3.1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato “...”].

3.2 Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Vicenza metterà a disposizione dell'EAP le seguenti risorse:

- a)
- b)

3.3. A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Vicenza, costituisce il massimo importo erogabile dall'Ente affidante e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 - Risorse umane adibite alle attività di Progetto

4.1 Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall' EAP.

4.2 Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3 Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con il Comune di Vicenza, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5 Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6 Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Vicenza con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7 Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 - Assicurazioni

5.1 In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Vicenza, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2 Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Vicenza è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) [eventuale] A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «..... » ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n..... del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle

attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad €,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

Il Comune di Vicenza è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 6 - Contributo per la realizzazione degli interventi

6.1 L'importo del contributo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

6.2 L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando gli estremi del procedimento indetto dal Comune di Vicenza

6.3 Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 - Divieto di cessione

7.1 È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Vicenza. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Vicenza le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 - Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione

8.1 Il Comune di Vicenza assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell' EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

8.2 A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3 L'EAP con cadenza [indicare la frequenza] procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Vicenza possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.4 A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

9.1 Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'EAP assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a

9.2 Responsabile del trattamento per l'EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune di Vicenza è il

Art. 10 - Inadempienze e penali

10.1 Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Vicenza, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2 La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:
- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale:
penale da min. € ..,00 a max €/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3 Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Vicenza nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 - Risoluzione

11.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP il Comune di Vicenza liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3 Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Vicenza , in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 - Rinvii normativi

12.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 - Controversie

13.1 Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Vicenza

Art. 14 - Registrazione

14.1 La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 15 - Allegati

15.1 La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub “....” ...

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica. ...
- Avviso pubblico. ...
- Verbali dei lavori della Commissione di valutazione. ...
- Determina di conclusione del procedimento.

Allegati sub “..” ...

- Proposta progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.

FIRME

Per il Comune di Vicenza

.....

Per il «.....»

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «.....», quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

Vicenza,

Il Legale Rappresentante del «..... »
